

SCHEDA 4

IL DOCUMENTO UNICO

Premessa

A norma dell'art. 1, comma 1, del d.l.vo n. 98/2017, il documento unico è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale vengono annotati i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi iscritti al PRA in quanto assoggettati al regime dei mobili registrati ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nel codice civile.

Competente al rilascio del DU è il MIT in quanto "centro unico di servizio", attraverso i propri Uffici periferici (UMC) e gli STA.

Il DU ha validità di certificazione dei dati in esso contenuti, fermo restando che per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli la responsabilità è in capo ad ACI, che è tenuto a validarli ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. c), del d.l.vo n. 98/2017 (v. "**SCHEDA 9**").

Il documento unico, inoltre, è stampato su supporto cartaceo mediante l'utilizzo della modulistica a stretta rendicontazione già in uso per la stampa delle carte di circolazione.

Descrizione

Come da allegata esemplificazione (v. Allegato 1), l'aspetto grafico del DU è invariato rispetto a quello della carta di circolazione, così come restano invariate le modalità di compilazione e i criteri di utilizzo dei riquadri (fronte e retro) che compongono la modulistica utilizzata per la stampa del documento stesso.

Rispetto ad una "normale" carta di circolazione, il DU differisce unicamente in quanto, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina, sono indicati:

- la data e il tipo di atto per la proprietà;
- la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo;
- il numero dei fogli che compongono il DU.

Eventuali informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresa la sussistenza di fermi amministrativi e di provvedimenti amministrativi o giudiziari di sequestro o di confisca, sono annotati in chiaro in uno o più fogli aggiuntivi, anch'essi stampati utilizzando la medesima modulistica a stretta rendicontazione, che corrispondono alla "Parte II" della carta di circolazione così come definita dalla richiamata direttiva 1999/37/CE.

Nel foglio aggiuntivo sono altresì indicati i nominativi degli eventuali comproprietari o di altri soggetti di interesse ai fini della corretta individuazione dello stato giuridico-patrimoniale del veicolo.

Avvertenza

La normativa vigente prevede che, a fronte di talune tipologie di pratiche, non venga rilasciato il DU (es., in caso di cessazione dalla circolazione, di operazioni relative alle ipoteche, ecc.).

Se si tratta di formalità di parte, infatti, viene emessa una certificazione o una ricevuta.

Pertanto, le pertinenti informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo verranno riportate nel DU che verrà stampato in occasione di una successiva operazione che ne prevede l'emissione.

Al riguardo, si evidenzia altresì che è in corso di realizzazione un sistema di consultazione online che consentirà, agli intestatari e agli altri soggetti interessati (es. locatari, di visualizzare, oltre al DU, anche tali informazioni aggiuntive aggiornate.